

14.2.12. Decreto 23 ottobre 1809

Istituzione di speciali Commissari per la divisione dei demani ⁽¹⁹⁾

Bramando di accelerare la divisione dei beni comunali in adempimento della Legge del 1° di settembre 1806;

E volendo nel tempo stesso assicurare le regolarità di una operazione, che dee felicemente influire sulla prosperità del Regno e specialmente sulla sorte della più numerosa classe dei nostri sudditi;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il Consigliere di Stato *Giampaolo*, i Relatori *Giuseppe de Thomas*, *Giuseppe Poerio*, *Girolamo Dumas*, ed il Direttore delle contribuzioni dirette *Biagio Zurlo* sono nominati Commissari per la divisione dei beni comunali nelle diverse Province del nostro Regno.

Art. 2. I Commissari si riuniranno in Napoli il dì 20 di novembre per conferire insieme e preparare il piano generale delle loro operazioni, il quale sarà a Noi sottoposto dal nostro Ministro dell'interno.

Art. 3. Tostoché le disposizioni proposte avranno riportato la nostra approvazione, ciascuno dei Commissari si recherà nelle Province che gli verranno indicate, ad oggetto di presiedere alle operazioni ordinate (ponendosi d'accordo coll'Intendente), colla facoltà di risolvere tutte le difficoltà che potessero arrestarne o differirne il corso.

Art. 4. Il primo dovere dei Commissari sarà quello di impiegare le loro cure per terminare col mezzo della conciliazione tutte le contese che potessero sorgere sull'oggetto delle divisioni. Allorché non avran potuto riuscirvi nei dieci giorni consecutivi a quello della presentazione dei richiami, essi pronunzieranno sulle quistioni, dopo aver inteso in iscritto il parere di due funzionari della Provincia, nella quale l'operazione avrà luogo, ed ordineranno che le divisioni si eseguano in conformità delle decisioni che avran profferite. Le loro decisioni indicheranno il nome e il parere dei due funzionari consultati, e saranno motivate.

Art. 5. Le determinazioni dei Commissari saranno eseguite, non ostante qualunque opposizione. Coloro che avessero diritto di querelarsene, potranno intantar l'azione presso il Consiglio di Stato: ma non potranno ciò fare, se non che dopo terminata l'operazione. Essi non saranno ammessi a domandare alcun cambiamento nella citata operazione, ma potranno ripetere una indennità pecuniaria contro coloro che avessero mai ottenuto ciò che ad essi apparteneva.⁽²⁰⁾

(19) Vedi il Decreto 27 dicembre 1811.

(20) Trascriviamo qui di seguito la Circolare del Ministero dell'Interno del 24 ottobre 1810: «Vi è chi ha dubitato, se era necessario di stipularsi degl'istrumenti per consolidare tutte le vostre operazioni relative al-